

Memorandum relativo al capitale in caso di decesso (con regolamentazione dei beneficiari)

Di seguito sono riportate informazioni importanti relative al capitale in caso di decesso e alla sua suddivisione (si veda anche l'art. 22 e l'Appendice 7 del Regolamento di previdenza aggiornato dell'01.01.2023).

In quali casi la Cassa pensione Valora corrisponde un capitale in caso di decesso?

Qualora una persona assicurata e in attività deceda prima del pensionamento anticipato o ordinario, è riconosciuto il diritto a un capitale in caso di decesso. In caso di persone parzialmente invalide o parzialmente pensionate, tale diritto si limita alla parte attiva della previdenza.

Qual è l'importo del capitale in caso di decesso?

In caso di decesso di un **assicurato attivo che aderisce al Piano base**, il capitale in caso di decesso ammonta al minore tra i due importi seguenti:

- Rendita di invalidità annua moltiplicata per 10
- Importo della prestazione d'uscita senza tenere conto di conti separati alla data di riferimento


Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore attuale in contanti di tutte le rendite e le liquidazioni erogate a seguito del decesso, nonché di tutti i pagamenti già effettuati. Per il Piano base, vengono inoltre corrisposti eventuali averi presenti su conti separati.

Le prestazioni in caso di decesso che divengono esigibili in conformità al Regolamento della Cassa pensione Valora non possono essere percepite in forma di capitale. La Cassa pensione Valora non potrà pertanto corrispondere in forma di capitale, ad esempio, le rendite per coniugi e orfani.

In caso di **assicurato attivo che aderisce anche al Piano complementare**, il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile nel Piano complementare.

Chi sono i beneficiari di un capitale in caso di decesso?

I beneficiari di un capitale in caso di decesso possono essere comunicati alla Cassa pensione Valora tramite la compilazione del modulo "Appendice 7 - Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso". È possibile indicare beneficiari solo in base ai gruppi a, b e c.



È possibile modificare la regolamentazione dei beneficiari?

La persona assicurata può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari e i diritti indicati inviando una comunicazione scritta alla Cassa pensione Valora. La comunicazione alla Cassa pensione Valora deve essere effettuata mentre l'assicurato attivo è in vita.

I diritti delle persone beneficiarie possono essere stabiliti a piacimento all'interno di un gruppo di beneficiari (a, b o c).

- Se esistono beneficiari del gruppo b, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a e b e stabilire le quote all'interno di questo gruppo a piacimento.
- Se non esistono beneficiari del gruppo b, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a e c e stabilire le quote all'interno di questo gruppo a piacimento.
- Se non esistono beneficiari del gruppo a, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi b e c e stabilire le quote all'interno di questo gruppo a piacimento.

Nei casi seguenti, **si raccomanda di compilare la «Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso» (Appendice 7):**

- La persona assicurata è coniugata e ha due figli, uno con diritto a una rendita per orfani e uno senza diritto a una rendita per orfani. La persona assicurata desidera che, al suo decesso, il capitale in caso di decesso venga corrisposto al coniuge e a entrambi i figli. La persona assicurata può scegliere la ripartizione a piacimento.
- La persona assicurata ha un partner e desidera che questi abbia diritto al suo capitale in caso di decesso.
- La persona assicurata supporta in maniera significativa una persona e desidera che quest'ultima abbia diritto al suo capitale in caso di decesso.
- La persona assicurata è celibe/nubile, non ha figli né un partner e desidera che i fratelli/le sorelle abbiano diritto al suo capitale in caso di decesso prima dei genitori.

Gli esempi riportati non sono esaustivi.

Cosa accade in assenza della «Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso»?

In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata riguardante la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui all'art 22, cpv. 2. Nello specifico, in mancanza di una dichiarazione, con riguardo alle persone del gruppo indicato al cpv. 2 lett. c, il diritto sussiste secondo l'ordine stabilito, ovvero come primi hanno diritto a percepire il capitale di decesso totale gli altri figli; in caso di loro mancanza il diritto passa ai genitori e in mancanza di questi ai fratelli/sorelle.

Nei casi seguenti, **la persona assicurata non deve presentare una comunicazione scritta**, ovvero nessuna «Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso» (Append. 7).

- La persona assicurata è sposata e ha figli con diritto a una rendita per orfani. La persona assicurata desidera che il coniuge e i figli siano beneficiari in parti uguali.
- La persona assicurata è sposata e ha figli maggiorenni che hanno terminato la propria formazione. La persona assicurata desidera che, al suo decesso, l'intero capitale in caso di decesso venga corrisposto unicamente al coniuge.

Gli esempi riportati non sono esaustivi.

Nota

La persona assicurata è tenuta a verificare periodicamente la regolamentazione dei beneficiari, in particolare in caso di cambiamenti nella sua situazione familiare (cambiamento dello stato civile, nascita o decesso di un figlio, raggiungimento da parte dei figli di un'età in cui non hanno più diritto a una rendita per orfani, inizio o termine di un rapporto di convivenza o dell'obbligo di assistenza a persone, ecc.).

Altre domande?

Per altre domande o informazioni restiamo a Sua completa disposizione. Non esiti a contattarci.

Tutti i moduli, i fogli informativi e il nostro Regolamento di previdenza aggiornato sono disponibili sul nostro sito: www.valora-pensionskasse.com